



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA PRESSO LO STADIO 'CITTA' DI AREZZO'

Art. 1 – Ambito di applicazione e accettazione

1. Il presente Regolamento disciplina le condizioni di accesso e permanenza all'interno dello Stadio "Città di Arezzo" (di seguito "Stadio") e delle sue pertinenze, in occasione di ogni evento organizzato dalla S.S. Arezzo (di seguito "Club").
2. L'acquisto e/o la detenzione del titolo di accesso, in qualsiasi forma (biglietto, abbonamento, accredito), comporta la piena e incondizionata accettazione del presente Regolamento d'uso, nonché del "Codice di Regolamentazione della Cessione dei Titoli di Accesso" adottato dal Club ai sensi dell'art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC.
3. Ai sensi della normativa vigente, estratti del presente Regolamento sono riportati sul titolo di accesso e copie integrali sono affisse in modo visibile in tutti i settori dello Stadio e pubblicate sul sito ufficiale del Club.

Art. 2 – Controlli, personale di servizio e autorità

1. Ai fini della sicurezza e dell'ordine pubblico, ogni persona che accede allo Stadio è tenuta a sottoporsi a controlli sulla persona e su borse e/o oggetti al seguito, anche a mezzo di metal detector e altre tecnologie. Il rifiuto di sottoporsi a tali controlli comporta l'immediato divieto di accesso.
2. I servizi di controllo dei titoli di accesso, di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del presente Regolamento sono svolti da personale specificamente incaricato dal Club (di seguito "Steward"), ai sensi della normativa vigente.
3. Gli Steward svolgono attività di controllo e vigilanza a tutela di un bene privato e agiscono sotto la responsabilità del Club e la supervisione del Gruppo Operativo Sicurezza (G.O.S.). La loro attività è ausiliaria a quella delle Forze dell'Ordine.
4. In caso di violazione del presente Regolamento, gli Steward intervengono per richiamare il trasgressore all'osservanza delle norme. In caso di mancata ottemperanza, possono negare l'accesso o invitare il contravventore a lasciare l'impianto. In caso di condotte che integrino reato o che richiedano l'uso di potestà pubbliche, gli Steward sono tenuti a segnalare immediatamente il fatto alle Forze di Polizia presenti nell'impianto.
5. Chiunque acceda allo Stadio è tenuto a rispettare le indicazioni fornite dagli Steward e dalle Forze dell'Ordine.

Art. 3 – Titoli di accesso

1. L'acquisto del titolo valido per l'accesso e permanenza nell'area dello Stadio comportano l'accettazione del presente regolamento. L'inosservanza comporterà l'immediata risoluzione



del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dallo Stadio del contravventore, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti all'uopo emanati dalla FIFA, dall'UEFA, dalla FIGC, dalla LEGA PRO, dall'Autorità di Pubblica Sicurezza nonché dalle disposizioni della SS Arezzo.

2. Il Club può rifiutare l'ingresso allo Stadio alle persone che abbiano violato il presente regolamento.
3. Con l'acquisto del titolo di accesso lo spettatore autorizza implicitamente il Club a richiedere all'Autorità di Pubblica Sicurezza di effettuare controlli sulla persona e a rifiutare l'ingresso o ad allontanare dallo Stadio chiunque non sia disposto a sottoporsi ai dovuti controlli. Pertanto, durante l'accesso e per tutto il tempo di permanenza all'interno dello Stadio i possessori di regolare titolo di accesso, che dovrà essere conservato fino all'uscita dallo stadio e mostrato, in qualsiasi momento, a richiesta del personale preposto, potranno essere sottoposti a controlli
4. Si ricorda che gli steward hanno facoltà di sottoporre a controlli tutte le persone che intendono accedere o hanno avuto accesso allo Stadio. L'accesso e la permanenza all'interno dello Stadio saranno negati a chiunque rifiuterà di sottoporsi ai controlli da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
5. Il titolo di accesso è personale, accompagnato dal documento di identità, e sarà rilasciato solo previa registrazione dei dati anagrafici dell'acquirente e non può essere ceduto a terzi, se non previa comunicazione al Club che registrerà i dati del nuovo possessore. Qualunque titolo di accesso venduto illegalmente sarà ritirato dagli addetti, dai funzionari del Club e dalle Forze dell'Ordine per i successivi adempimenti di legge.

Art. 4 – Norme di comportamento. Limitazioni e responsabilità. Minori

1. Qualunque spettatore che verrà trovato in una zona dello Stadio diversa e designata ad ospitare un gruppo di tifosi di cui non fa parte sarà allontanato dallo Stadio.
2. Nessuno può rimanere in piedi durante lo svolgimento della gara: tale violazione può comportare l'allontanamento dallo Stadio.
3. Per ragioni di ordine pubblico, l'Autorità di Pubblica Sicurezza o il Club potranno limitare o interdire l'ingresso o la permanenza nello Stadio anche a soggetti che dispongono di regolare titolo di accesso. Non è consentito in alcun caso l'accesso allo Stadio a persone destinatarie di Daspo.
4. Il Club non risponde di smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose nello Stadio, salvo che il fatto non sia imputabile a sua negligenza e/o colpa grave.
5. Il Club non può garantire che la gara abbia luogo nella data e nell'ora prevista, si riserva, pertanto, il diritto di riprogrammare la data e l'ora della gara senza alcun preavviso e senza dover incorrere in nessun tipo di responsabilità. In caso di evento postposto o annullato il rimborso avverrà secondo quanto previsto dal contratto di acquisto del titolo di accesso.



6. Il Club non avrà altro obbligo oltre a quello del rimborso del biglietto, responsabilità per qualsiasi titolo, ragione, azione. Il rimborso o la sostituzione del biglietto avrà luogo solo a fronte di presentazione e, quindi, restituzione dello stesso.
7. I bambini al di sotto dei sei anni hanno diritto all'ingresso omaggio, mentre i ragazzi dai 6 ai 14 anni devono essere accompagnati da un maggiorenne e muniti di tagliando di accesso ridotto.
8. Chiunque non accettasse di sottoporsi ai controlli di sicurezza, ovvero all'accertamento dello stato di alcolemia, non potrà essere ammesso all'interno dello Stadio.

Art. 5 – Divieti e sanzioni

1. Nello Stadio e nelle sue pertinenze è severamente vietato porre in essere i seguenti comportamenti:
 - entrare senza titolo di accesso, regolarmente rilasciato secondo D.M. 06.06.05;
 - esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;
 - sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
 - scavalcare le recinzioni, dei separatori e delle strutture;
 - distruggere, danneggiare, deturpare edifici, strutture o altre attrezzature pubbliche o private;
 - sostare in piedi sui posti a sedere o lungo i percorsi di smistamento;
 - usare travestimenti che non permettono di distinguere il viso;
 - compiere azioni che possono danneggiare persone o cose nei passaggi e nei corridoi dello Stadio, in particolare il lancio di oggetti e di materiale esplodente o fumogeno;
 - invadere il campo ed entrare in aree proibite;
 - porre in essere ogni altra azione che costituisca o possa costituire ostacolo alla regolare conduzione della gara;
 - entrare allo Stadio in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - intimidire, insultare o provocare altre persone (inclusi arbitri, calciatori, ufficiali, personale di sicurezza);
 - diffondere suoni, immagini o scritte razziste, incitanti alla violenza o comunque offensive;
 - introdurre o parcheggiare i veicoli in luoghi diversi dalle aree destinate al loro parcheggio;
 - condurre attività commerciali o promozionali, fare mostra di materiale pubblicitario, raccogliere donazioni se non preventivamente autorizzate e regolamentate dalle vigenti norme;
 - gettare spazzatura o altro materiale di scarto in luoghi non previsti per tale destinazione;



- introdurre armi da fuoco strumenti atti ad offendere, come coltelli, spade e forbici, veleni, sostanze nocive ed infiammabili, droghe, esplosivi, fumogeni, mortaretti, fuochi artificiali, polvere da sparo o altre sostanze pericolose pietre, biglie, puntatori laser, bottiglie di vetro e in plastica, lattine, taniche, sostanze congelate, nonché tutti gli altri oggetti idonei ad essere lanciati;
- introdurre oggetti che possono essere usati come arma, quali aste di bandiera, supporti per macchine fotografiche, bastoni, martelli, cacciaviti, catene, ombrelli (salvo quelli retrattili e privi di qualsiasi punta), striscioni, cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, bandiere e stampati non autorizzati e comunque contenenti propaganda politica, ideologica, razziale, etnica, nazionale o religiosa e concetti inneggianti alla violenza, tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora salvo espressa autorizzazione del G.O.S., caschi da motociclista e bagagli ingombranti;
- introdurre animali;
- introdurre bevande alcoliche di gradazione superiore ai 5 gradi.

Fatto salvo quanto sopra, i seguenti comportamenti costituiscono fattispecie penalmente rilevante:

- violazione le disposizioni di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive;
 - invasione di campo possesso e/o lancio di artifici pirotecnici in occasione delle manifestazioni sportive possesso e/o lancio di oggetti turbativa di manifestazioni sportive
2. La violazione dei divieti espressamente elencati nel presente articolo e nell'art. 5, accertata anche tramite documentazione video-fotografica o altre evidenze oggettive, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:
- a) L'immediata risoluzione del contratto di prestazione che si perfeziona con l'acquisto del titolo di accesso, con conseguente allontanamento del trasgressore dallo Stadio;
 - b) L'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente, ove applicabile;
 - c) L'applicazione delle misure previste dal "Codice di Regolamentazione della Cessione dei Titoli di Accesso" adottato dal Club (c.d. sistema del gradimento).

Art. 6 – Videosorveglianza e Trattamento dei Dati Personali

1. Lo Stadio è controllato da un sistema di registrazione audio-video, sia all'interno che all'esterno, per finalità di pubblica sicurezza, di tutela del patrimonio del Club e di accertamento di eventuali violazioni del presente Regolamento e del Codice di Giustizia Sportiva.
2. Il trattamento dei dati personali, incluse le immagini registrate, è effettuato dal Club, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018. L'informativa completa sul



trattamento dei dati personali è disponibile sul sito web ufficiale del Club e presso le biglietterie.

Art. 7 – Normativa striscioni

1. Per introdurre uno striscione all'interno di uno stadio durante un evento, è necessario presentare una richiesta alla società sportiva, la quale trasmetterà la stessa al G.O.S. (Gruppo Operativo di Sicurezza) per l'approvazione. Detta richiesta dovrà essere inviata all'indirizzo **ssarezzo@legalmail.it** entro 5 giorni lavorativi precedenti la partita.
2. Le richieste che avranno ottenuto l'approvazione del G.O.S. riceveranno la conferma di autorizzazione, sempre via mail.
3. Fatte salve eventuali determinazioni delle competenti autorità, viene autorizzata l'introduzione ed esposizione di bandiere, sciarpe, coccarde, cappellini e abbigliamento riportanti solo i colori sociali della propria squadra nonché oggettistica di folclore che, per intrinseca conformazione, non può impropriamente essere utilizzata quale corpo contundente, nonché l'introduzione e l'esposizione di bandiere nazionali degli stati che sono rappresentati in campo.
4. Non verrà comunque autorizzata l'introduzione e l'esposizione di striscioni dal contenuto violento, ingiurioso o comunque vietato dalle vigenti normative (espressioni di razzismo, di antisemitismo, di vilipendio etc.), nonché l'introduzione e l'utilizzo di tamburi, megafoni ed altri mezzi di diffusione sonora, salvo espressa autorizzazione del G.O.S., così come l'introduzione di materiale che, per dimensione, ostacoli la visibilità ad altri tifosi o ritenuto pericoloso per la pubblica incolumità e per la sicurezza antincendio.
5. Qualora il richiedente non riceva riscontro dal Club o da altra competente autorità, la richiesta sarà considerata respinta.